*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 121° — Numero 287

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 18 ottobre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Annuo** | con | supplementi | ordinari | L. 68.000 |
| **Semestrale** | » | » | » | » 36.000 |
| **Annuo** | senza | supplementi | ordinari | L. 52.000 |
| **Semestrale** | » | » | » | » 28.000 |

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

**Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000**
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **649**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 249, relativo alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, è sostituito dal seguente:

Gli aspiranti all'iscrizione per venire ammessi, oltre che essere muniti dei titoli di studio per ciascuna prescritti, devono sostenere una prova preliminare di traduzione a vista da almeno due delle seguenti lingue moderne: francese, inglese, tedesco, russo e spagnolo.

Art. 2.

Nell'art. 257, relativo alla scuola di perfezionamento in filologia classica, all'elenco degli insegnamenti fondamentali sono aggiunti i seguenti:

storia della lingua greca;
storia della lingua latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1980*
*Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 136*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **650**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 479, 480, 481, 482, 483 e 484, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in malattie infettive*

Art. 479. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive, prima facoltà di medicina e chirurgia, e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 480. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 481. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo di allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 482. — La ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 483. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;

2) batteriologia e micologia;

3) virologia;

4) parassitologia;

5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;

2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;

3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;

4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;

5) anatomia patologica;

6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive - 1° anno;

2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;

3) radiologia;

4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive - 2° anno;

2) malattie tropicali;

3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;

4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 484. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento dei diploma di specialista in malattie infettive gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 2.

Gli articoli 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492 e 493, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 485. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso lo istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 486. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 487. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 488. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 489. — Il numero massimo degli allievi è di cinquanta per anno di corso e complessivamente di duecento iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 490. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 491. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);

patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;

patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

microbiologia;

semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);

clinica della tubercolosi (triennale) (I);

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I);

fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

broncologia;

radiologia dell'apparato respiratorio;

profilassi della tubercolosi;

igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II);

clinica della tubercolosi (triennale) (II);

chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III);

clinica della tubercolosi (triennale) (III).

Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti:

immunologia clinica;

cardiologia;

medicina nucleare;
malattie professionali dell'apparato respiratorio;
terapia intensiva pneumologica,
*tutti* al 4° anno.

Art. 492. — I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (*questi ultimi prevalentemente destinati* al 4° anno), per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Art. 493. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del 4° anno gli allievi devono sostenere lo esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Art. 3.

Gli articoli 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671 e 672 dello statuto dell'Università di Napoli, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 802, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica*

Art. 659. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso la cattedra di clinica chirurgica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 660. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 661. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 662. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 663. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 664. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 665. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I.

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

Art. 666. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 667. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 668. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia pediatrica ed in ortognatodonzia presso la facoltà (I) di medicina e chirurgia.

*Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica*

Art. 560. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso l'istituto di chirurgia pediatrica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 561. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo e fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 562. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 563. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 564. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 565. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 566. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I.

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica;
ortopedia pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

Art. 567. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 568. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 569. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

*Scuola di specializzazione in ortognatodonzia*

Art. 570. — La scuola di specializzazione in ortognatodonzia ha sede presso l'istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica e conferisce il diploma di specializzazione in ortognatodonzia.

Art. 571. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 572. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 573. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 574. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 575. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 576. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico;
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia;
10) odontotecnica;
11) semeiotica ortognatodontica;
12) cefalometria clinica;
13) pedodonzia;
14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
15) pediatria auxologica applicata;
16) paradontologia;
17) chirurgia ortognatodontica;
18) genetica applicata;
19) statistica applicata alla ricerca scientifica;
20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;

esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria.

La didattica del primo anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia.

Suddivisione delle materie d'insegnamento nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (1° anno biennale);
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;

7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia (1° anno - triennale);
10) odontotecnica;
esercitazioni cliniche, esercitazioni di laboratorio.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (2° anno - biennale);
2) semeiotica ortognatodontica;
3) ortognatodonzia (2° anno - triennale);
4) cefalometria clinica (1° anno - biennale);
5) pedodonzia;
6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
7) pediatria auxologica applicata;
8) paradontologia;
esercitazioni cliniche, esercitazioni di laboratorio.

3° *Anno*:

1) ortognatodonzia (3° anno - triennale);
2) cefalometria clinica;
3) chirurgia ortognatodontica;
4) genetica applicata;
5) statistica applicata alla ricerca scientifica;
6) medicina legale e delle assicurazioni in ortognatodonzia;
esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio;
esercitazioni di cefalometria clinica.

I corsi sono integrati da seminari su argomenti di interesse interdisciplinare.

Art. 577. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'intero anno scolastico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).

Art. 578. — Gli esami di profitto teorici e pratici sono sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scelta su un argomento proposto dall'insegnante della materia su cui verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola.

Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di strumenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *ottobre* 1980
*Registro n.* 92 *Istruzione, foglio n.* 137

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **651.**

**Modificazioni allo statuto e al regolamento dell'Associazione nazionale dipendenti da società autoferrotramviarie e di internavigazione, in Roma.**

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24 e 25 dello statuto e agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 del regolamento dell'Associazione nazionale dipendenti da società autoferrotramviarie e di internavigazione, in Roma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1956, n. 1144.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *ottobre* 1980
*Registro n.* 7 *Trasporti, foglio n.* 128

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota n. 6675 del 7 giugno 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, l'ing. Ciro Mirante, rappresentante del genio civile, collocato a riposo, con l'ing. Paolo Aurisicchio;

Decreta:

L'ing. Paolo Aurisicchio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione dell'ing. Ciro Mirante, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(8601)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Romecor » gocce, uso orale, flacone 20 ml, della ditta Neoterapici Benvegna, in Palermo.** (Decreto di revoca n. 6232/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1972, con il quale venne registrata al n. 12529, a nome della ditta Neoterapici Benvegna con sede e domicilio fiscale in Palermo, via P. E. Giudici n. 163, codice fiscale numero 00123700825, la specialità medicinale denominata « Romecor » gocce, uso orale, flacone 20 ml, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta in data 21 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Romecor » gocce, uso orale, flacone 20 ml, registrata al n. 12529 in data 15 maggio 1972, a nome della ditta Neoterapici Benvegna, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via P. E. Giudici, 163, codice fiscale 00123700825.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8470)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ultrapulmin » 10 supposte, della ditta S.a.s. Cresci farmaceutici, in Firenze.** (Decreto di revoca n. 6219/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 15 aprile 1967, con il quale venne registrata al n. 9811 la specialità medicinale denominata « Ultrapulmina » 10 supposte, a nome della ditta S.a.s. Cresci farmaceutici, con sede in Firenze, via O. Beccari, 61;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975, è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzato e contravvenzione all'articolo 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ultrapulmina » 10 supposte, registrata al n. 9811 in data 15 aprile 1967, a nome della ditta S.a.s. Cresci farmaceutici, con sede in Firenze, via O. Beccari, 61.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8459)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedocardina » 40 confetti; della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, in Bari.** (Decreto di revoca n. 6224/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 19 maggio 1960, con il quale venne registrata al n. 17197 la specialità medicinale denominata « Sedocardina » confetti, nella confezione 40 confetti, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti n. 16 (già sita in Bari, via del Collettore, 14), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975, è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedocardina » confetti, nella confezione 40 confetti, registrata al n. 17197 in data 19 maggio 1960, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via G. Matteotti, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8463)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zero acne » 2 flaconcini polvere + 2 fiale di solvente × 10 ml, della ditta Made italiana S.r.l., in Roma.** (Decreto di revoca numero 6223/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 1° marzo 1971, col quale venne registrata al n. 21997 la specialità medicinale denominata « Zero acne » 2 flaconcini polvere + 2 fiale di solvente × 10 ml uso esterno, a nome della ditta Made italiana S.r.l., con sede in Roma, via Lago di Lesina, 27, codice fiscale n. 03240960587, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suindicata specialità medicinale contiene estratti placentari e che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come comunicato alla ditta interessata con ministeriale in data 28 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Zero acne » 2 flaconcini polvere + 2 fiale di solvente × 10 ml uso esterno, registrata al n. 21997 in data 1° marzo 1971, a nome della ditta Made italiana S.r.l., con sede in Roma, via Lago di Lesina, 27, codice fiscale n. 03240960587.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8462)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ulcurilen » tubo pomata × g 20 e 40, della ditta Pinol S.a. di Lucerna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto bioterapico genovese, in Genova, e successivamente dalla ditta Medimec, in Brisighella.** (Decreto di revoca n. 6214/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 23 settembre 1968, col quale venne registrata al n. 21097 la specialità medicinale denominata « Ulcurilen » tubo pomata × g 20 e 40, registrata a nome della ditta Pinol S.a. di Lucerna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto bioterapico genovese, con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 6/6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Vista la lettera in data 12 luglio 1979 della ditta Medimec, con sede in Brisighella, via XXIV Maggio n. 8 (Ravenna), con la quale viene comunicato che la ditta stessa è stata nominata rappresentante in esclusiva per l'Italia di tutte le specialità medicinali prodotte dalla ditta estera Pinol;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975, è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27 numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'articolo 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 febbraio 1980;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ulcurilen » tubo pomata × g 20 e 40 registrata al n. 21097 in data 23 settembre 1968, a nome della ditta Pinol S.a. di Lucerna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto bioterapico genovese con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 6/6 e successivamente dalla ditta Medimec, con sede in Brisighella (Ravenna), via XXIV Maggio n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8461)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vis Agostini » flacone sciroppo, della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., in Firenze.** (Decreto di revoca n. 6215/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 dicembre 1966, col quale venne registrata al n. 9174 la specialità medicinale denominata « Vis Agostini » flacone sciroppo, a nome della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., con sede in Firenze, via O. Beccari n. 61, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975, è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'articolo 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vis Agostini » flacone sciroppo, registrata al n. 9174 in data 12 dicembre 1966 a nome della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., con sede in Firenze, via O. Beccari n. 61.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8460)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sulfacetina » 8 compresse, della ditta Prodotti medicinali CIF S.r.l., in Roma.** (Decreto di revoca n. 6231/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 dicembre 1958, col quale venne registrata al n. 14383 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Sulfacetina » compresse, nella confezione da 8 compresse a nome della ditta Prodotti medicinali CIF S.r.l., con sede in Roma, via Roccagiovine, 253, codice fiscale n. 00422110585, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci:

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del Caf per via orale venga escluso, come contestato alla ditta in parola in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha presentato domanda di modifica di composizione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 24 gennaio 1980, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi in quanto la modifica di composizione non può essere accolta comportando una diversificazione del prodotto già autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Sulfacetina » compresse, nella confezione da 8 compresse, registrata al numero 14383 in data 4 dicembre 1958, a nome della ditta Prodotti medicinali CIF S.r.l., con sede in Roma, via Roccagiovine, n. 253, codice fiscale n. 00422110585.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8471)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colicid » 20 compresse, nonché della relativa categoria flacone sciroppo per uso pediatrico, della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, in Bari.** (Decreto di revoca n. 6217/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 6 dicembre 1949 e 18 luglio 1951, con i quali venne registrata ai numeri 2716 e 2716/*A* la specialità medicinale denominata « Colicid » 20 compresse, nonché la relativa categoria flacone sciroppo per uso pediatrico, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti n. 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975, è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato, con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colicid » 20 compresse, nonché della relativa categoria flacone sciropop per uso pediatrico, registrate rispettivamente ai numeri 2716 e 2716/*A* in data 6 dicembre 1949 e 18 luglio 1951, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti n. 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8455)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Placentafil » 6 fiale × 2 cc al 20%, nonchè della relativa serie 6 fiale × 2 cc al 50%, della ditta Laboratoires Gerda, in Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guieu S.p.a., in Confienza.** (Decreto di revoca n. 6221/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 gennaio 1952, 14 luglio 1954 e 13 novembre 1961, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 5769 e 5769/1 la specialità medicinale denominata « Placentafil » 6 fiale × 2 cc al 20%, nonché la relativa serie 6 fiale × 2 cc al 50%, a nome della ditta Laboratoires Gerda di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guieu S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Confienza (Pavia), via Robbio n. 29, codice fiscale n. 00185890183, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che la suindicata specialità medicinale contiene estratto placentari e che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come comunicato alla ditta interessata in data 28 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Placentafil » 6 fiale × 22 al 20%, nonchè della relativa serie 6 fiale × 2 cc al 50 %, registrate rispettivamente ai numeri 5769 e 5769/1 in data 4 gennaio 1952, 14 luglio 1954 e 13 novembre 1961, a nome della ditta Laboratoires Gerda di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guieu S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Confienza (Pavia) via Robbio n. 29, codice fiscale n. 00185890183.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni dovranno essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8457)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pirazolina » tubo 24 e 12 compresse e della relativa categoria 10 e 5 supposte adulti e della serie di categoria 10 e 5 supposte pediatriche, della ditta S.I.T., in Mede, e successivamente ceduta alla ditta Chemitalia S.r.l., in Baraurate di Bollate.** (Decreto di revoca n. 6220/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 15 aprile 1972, con il quale venne registrata ai numeri 18274, 18274/A, 18274/A-1, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T., con sede e domicilio fiscale in Mede-Pavia, corso Cavour n. 78, codice fiscale n. 00169270188, la specialità medicinale denomniata « Pirazolina » tubo 24 e 12 compresse, la relativa categoria 10 e 5 supposte per adulti, la serie di categoria 10 e 5 supposte pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata in data 14 febbraio 1974, registrata a Milano al n. 7847 il 19 febbraio 1974, con cui la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta alla ditta « Chemitalia » S.r.l., via Palmanova n. 16, Baranzate di Bollate (Milano);

Atteso che la ditta non ha mai provveduto a fornire gli adempimenti richiesti per il passaggio di proprietà della specialità suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pirazolina » tubo 24 e 12 compresse, la relativa categoria 10 e 5 supposte adulti, la serie di categoria 10 e 5 supposte pediatriche, registrate ai numeri 18274, 18274/A, 18274/A-1 in data 15 aprile 1972, a nome della ditta S.I.T., con sede e domicilio fiscale in Mede - Pavia, corso Cavour n. 78, codice fiscale n. 00169270188, e successivamente ceduta alla ditta « Chemitalia » S.r.l., con sede in via Palmanova n. 16, Baranzate di Bollate (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8456)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 4 e 10 compresse, della categoria « Aureovitcaf » mastite uso veterinario pomata × g 15, della categoria « Aureovitcaf Suis » uso veterinario, pasta uso orale tubo × g 100, della specialità medicinale denominata « Aureovitcaf » uso veterinario, della ditta Farmaceutici Gellini Aprilia S.p.a., in Aprilia.** (Decreto di revoca n. 6222/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 dicembre 1959, 31 maggio 1960, 22 dicembre 1959, 14 luglio 1960, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 16571/A, 16571/B, 16571/C, la categoria 4 e 10 compresse u.v., la categoria « Aureovitcaf » mastite u.v. pomata × g 15 e la categoria « Aureovitcaf Suis » u.v. pasta uso orale tubo da g 100, della specialità medicinale denominata « Aureovitcaf » uso veterinario, a nome della

ditta Farmaceutici Gellini Aprilia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 00078140597, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato che le suddette preparazioni per uso veterinario sono a base di cloramfenicolo;

Considerato, inoltre, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che venga escluso l'uso del Caf per uso orale e intramammario e che detto parere è stato comunicato alla ditta interessata con ministeriale in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta in parola ha presentato domanda di modifica di composizione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 21 aprile 1980 ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi nelle preparazioni succitate in quanto le modifiche di composizione non possono essere accolte comportando una diversificazione sostanziale rispetto al prodotto autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 4 e 10 comprese u.v. della categoria « Aureovitcaf » mastite u.v. pomata × g 15 e della categoria « Aureovitcaf Suis » u.v. pasta uso orale tubo × g 100, della specialità medicinale denominata « Aureovitcaf » uso veterinario, registrate rispettivamente ai numeri 16571/A, 16571/B, 16571/C, in data 22 dicembre 1958, 31 maggio 1960, 22 dicembre 1959 e 14 luglio 1960, a nome della ditta Farmaceutici Gellini Aprilia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 00078140597.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni dovranno essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8458)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccino antipoliomielitico R.I.T. » fiala da una dose e fiala da 9 dosi, della ditta R.I.T. - Recherche et industrie terapeutiques, in Genval (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, in Roma.** (Decreto di revoca n. 6209/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 dicembre 1958, col quale venne registrata ai numeri 14638 e 14638/1 la specialità medicinale denominata «Vaccino antipoliomielitico R.I.T.», fiala da una dose e fiala da 9 dosi × 0,5 cc e × 1 cc, a nome della ditta R.I.T. - Recherche et industrie terapeutiques, con sede in Genoval (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, preparata nella officina farmaceutica della ditta estera succitata;

Vista la dichiarazione in data 28 aprile 1978 della ditta Smith Kline e French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles n. 12, codice fiscale n. 00867930158, con la quale viene comunicato che la ditta stessa è stata nominata rappresentante per l'Italia della ditta R.I.T. - Recherche et industrie terapeutiques, di Genval (Belgio);

Considerato che, con decreti ministeriali 29 ottobre 1975 e 7 maggio 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975 e n. 124 del 12 maggio 1976 e circolare esplicativa n. 106 del 15 dicembre 1975, è stato stabilito l'obbligo dell'adeguamento alle attuali conoscenze scientifiche dei testi dei fogli illustrativi inclusi nella confezione delle specialità medicinali e che l'art. 3 del succitato decreto ministeriale 29 ottobre 1975 ha previsto, in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti (30 settembre 1976) a quanto prescritto dal decreto ministeriale medesimo, la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale;

Considerato che la ditta interessata non ha ottemperato a quanto sopra;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (mancato invio degli stampati modificati in conformità alle nuove disposizioni ministeriali) e in conseguenza dell'art. 27, numeri 1 e 3 (non corrispondenza del prodotto alle condizioni in base alle quali fu autorizzata e contravvenzione all'art. 20 suddetto);

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vaccino antipoliomielitico R.I.T. », fiala da una dose e fiala da 9 dosi × 0,5 cc e × 1 cc, registrata ai numeri 14638 e 14638/1 in data 2 dicembre 1958, a nome della ditta R.I.T. - Recherche et industrie terapeutiques, con sede in Genval (Belgio), rappresentata in Italia dalla S.p.a. Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101 e successivamente dalla Smith Kline e French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles n. 12, codice fiscale n. 00867930158.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8449)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Romastin » uso veterinario, pomata per infusione intramammaria, 12 e 120 tubetti da g 5, della ditta Prochena S.r.l., in Marinelli.** (Decreto di revoca n. 6234/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 luglio 1968, con il quale venne registrata al n. 21086 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Romastin » pomata per infusione intramammaria, nelle confezioni da 12 e 120 tubetti da g 5, a nome della ditta Prochena S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Marinelli (Parma), via Manara 1, codice fiscale 00152210340, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del Caf per via intramammaria venga escluso, come contestato alla ditta interessata in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta in parola ha presentato domanda di modifica di composizione consistente nella eliminazione del cloramfenicolo e nell'aumento del dosaggio della diidrostreptomicina;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 24 gennaio 1980 ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi in quanto la modifica di composizione non può essere accolta comportando una versificazione dal prodotto già autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Romastin » pomata per infusione intramammaria, nelle confezioni da 12 e 120 tubetti da g 5, registrata al n. 21086 in data 2 luglio 1968, a nome della ditta Prochena S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Marinelli (Parma), via Manara 1, codice fiscale 00152210340.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8473)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biotiol » 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini, della ditta Laboratorio farmaceutico del Paidostene, in Milano, e successivamente ceduta alla ditta A. Malizia S.p.a., in Milano.** (Decreto di revoca n. 6233/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 ottobre 1968, con il quale venne registrata ai numeri 17882 e 17882/1 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico del Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi n. 12, la specialità medicinale denominata « Biotiol » 10 supposte adulti e la serie 10 supposte bambini, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Vista la scrittura privata in data 13 dicembre 1973, registrata a Busto Arsizio il 17 dicembre 1973 al numero 10328, vol. 276, mod. 2°, con cui la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta alla società Laboratori farmaceutici A. Malizia S.p.a., con sede in Milano, via Giacosa 31;

Atteso che la ditta interessata non ha mai perfezionato la registrazione a proprio nome della suddetta specialità medicinale;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biotiol » 10 supposte adulti e la serie 10 supposte bambini, registrata ai numeri 17882 e 17882/1 in data 14 ottobre 1968, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico del Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12 e successivamente ceduta alla ditta A. Malizia S.p.a., con sede in Milano, via Giacosa n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8472)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

**Nomina di un membro supplente del comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 24 ottobre 1978, con il quale il sig. Rodolfo Librandi è nominato componente del suddetto comitato, in rappresentanza della cooperazione;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è disposta la designazione di un supplente per ciascun membro del citato comitato;

Vista la comunicazione del 3 giugno 1980, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane indica il signor Giuseppe Di Meo quale supplente del sig. Rodolfo Librandi;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Di Meo partecipa alle sedute del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in caso di assenza o impedimento del sig. Rodolfo Librandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

*Il Ministro*: BISAGLIA

(9204)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ini-Vit calcio », nelle preparazioni flacone iniettabile × 200 cc e 50 compresse, della ditta Farmaceutici Gellini, in Aprilia.** (Decreto di revoca n. 6239/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 marzo 1956, con i quali venne registrata ai numeri 10924, 10924/A la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Ini-Vit calcio », rispettivamente nelle preparazioni flacone iniettabile × 200 cc e 50 compresse, a nome della ditta Farmaceutici Gellini, con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20, codice fiscale 00078140597;

Considerato che la predetta specialità medicinale contiene sostanze attive per la terapia della tubercolosi, e che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 12 giugno 1979, ha espresso parere favorevole alla revoca delle specialità medicinali per uso veterinario contenenti tali sostanze, come contestato alla ditta interessata in data 5 gennaio 1980;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Ini-Vit calcio », nelle preparazioni flacone iniettabile × 200 cc e 50 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 10924 e 10924/A in data 15 marzo 1956 a nome della ditta Farmaceutici Gellini, con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20, codice fiscale 00078140597.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8478)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitergina » 6 fiale × ml 2 per adulti, della ditta Panthox & Burck - Istituto biochimico italo-svizzero, in Milano.** (Decreto di revoca n. 6236/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 11 novembre 1967, col quale venne registrata al n. 10846 la specialità medicinale denominata « Vitergina » 6 fiale × ml 2 per adulti, a nome della ditta Panthox e Burck - Istituto biochimico italo-svizzero, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto n. 1 (già sita in Milano, via Trentacoste n. 3), codice fiscale 00714700150, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che per la specialità medicinale di cui trattasi, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 4 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitergina » 6 fiale × ml 2 per adulti, registrata al n. 10846 in data 11 novembre 1967, a nome della ditta Panthox & Burck - Istituto biochimico italo-svizzero, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto n. 1, codice fiscale 00714700150.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8474)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chemi-Ciclina » 8 discoidi da g 0,75 e delle relative categorie 20 compresse uso pediatrico e una boccetta iniettabile da 20 cc + fiala da 3 cc di solvente, 8 capsule vitaminiche, sciroppo flacone × 60 cc e granulato per sciroppo estemporaneo flacone da g 30, della ditta Farmitalia-C. Erba S.p.a., in Milano.** (Decreto di revoca n. 6240/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 21 settembre 1979, col quale vennero registrate ai numeri 12368, 12368/A, 12368/B, 12368/C, 12368/E e 12368/G rispettivamente la specialità medicinale denominata « Chemi-Ciclina » 8 discoidi da g 0,75 e le relative categorie 20 compresse uso pediatrico da g 2,5, iniettabile uso intramuscolare una boccetta da 20 cc + fiala da 3 cc di solvente, 8 capsule vitaminiche, sciroppo flacone da 60 cc e granulato per sciroppo estemporaneo flacone da g 30, a nome della ditta Farmitalia-Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati n. 24, codice fiscale n. 00775960156, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata il 26 marzo 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Chemi-Ciclina » 8 discoidi da g 0,75 e delle relative categorie 20 compresse uso pediatrico da g 2,5, iniettabile uso intramuscolare una boccetta da 20 cc + fiala da 3 cc di solvente, 8 capsule vitaminiche, sciroppo flacone da 60 cc e granulato per sciroppo estemporaneo flacone da g 30, registrate rispettivamente ai numeri 12368, 12368/A, 12368/B, 12368/C, 12368/E e 12368/G in data 21 settembre 1979, a nome della ditta Farmitalia-Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati n. 24, codice fiscale n. 00775960156.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8479)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale uso veterinario denominata « Rociclina » 1, 10 e 50 flaconi da ml 50 di soluzione iniettabile, della ditta Prochena S.r.l., in Marinelli.** (Decreto di revoca n. 6244/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 14 giugno 1968 e 2 marzo 1970, con i quali venne registrata al n. 21085 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Rociclina » nelle confezioni 1, 10 e 50 flaconi da ml 50 di soluzione iniettabile (uso intramuscolare), a nome della ditta Prochena S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Marinelli (Parma), via Manara n. 1, codice fiscale 00152210340, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che il cloramfenicolo nei prodotti iniettabili deve essere presente da solo o comunque non associato ad altri farmaci primari;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario iniettabile è a base di cloramfenicolo associato, e che il succitato parere del Consiglio superiore di sanità è stato comunicato alla ditta interessata con ministeriale in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta in parola ha presentato domanda di modifica di composizione consistente nell'eliminazione del cloramfenicolo e del veicolo favorente l'azione ritardo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che nella seduta del 24 gennaio 1980, ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi in quanto la modifica di composizione non può essere accolta comportando una diversificazione sostanziale del prodotto originale;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Rociclina », nelle confezioni 1, 10 e 50 flacone da ml 50 di soluzione iniettabile (uso intramuscolare), registrata al n. 21085 in data 14 giugno 1968 e 2 marzo 1970, a nome della ditta Prochena S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Marinelli (Parma), via Manara n. 1, codice fiscale 00152210340.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

*Il Ministro*: ANIASI

(8483)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

**Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano - A.T.A.C.S., in Salerno.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 21 agosto 1980, con la quale la Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano - A.T.A.C.S., chiede la sospensione della riscossione di un carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) relativa al 1978, di soprattasse afferenti gli anni 1974, 1976 e 1978, nonché di interessi per gli anni 1976 e 1978, per l'ammontare complessivo di lire 3.005.554.398, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione in unica soluzione alla scadenza di settembre c.a., adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento del suddetto importo per indisponibilità di fondi conseguente alla mancata liquidazione, da parte delle amministrazioni comunali aderenti al consorzio, delle perdite di esercizio subite dal consorzio stesso;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Salerno, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dall'A.T.A.C.S., ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto trattasi di azienda che svolge un servizio pubblico essenziale, per cui sussiste la necessità di garantire lo svolgimento del servizio erogato;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste dall'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 3.005.554.398 dovuto dall'Azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano è sospesa per un periodo di sette mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

L'intendente di finanza di Salerno, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla menzionata azienda ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili dell'A.T.A.C.S.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

*Il Ministro*: REVIGLIO

(9295)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia, in Roma.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vinitalia di Roma;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979 e 21 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma, è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9391)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

**Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra, in Corciano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra, in Corciano (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1979, 19 marzo 1979, 25 gennaio 1980, 26 gennaio 1980, 2 aprile 1980, 3 aprile 1980 e 5 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera Umbra, in Corciano (Perugia), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9400)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi-Cap, in Viggiano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinameto della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi-Cap, con sede in Viggiano (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1980 al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9425)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, in Deruta.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 5 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1979 al 6 aprile 1980,

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9402)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lugifram - Bove e Panzera, con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Lugifram - Bove e Panzera, con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lugifram - Bove e Panzera, con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile 1980 al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9426)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia, in Roma.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vinitalia di Roma;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979, 21 giugno 1979 e 19 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9392)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Neotron S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Neotron S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Neotron S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1980 al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9419)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novagum, in liquidazione, con sede e stabilimento in Arcisate.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Novagum, in liquidazione, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novagum, in liquidazione, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1980 al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(9423)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 marzo 1980 al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9414)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise;

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1979, 18 ottobre 1979, 6 maggio 1980 e 13 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 dicembre 1978 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise, è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9412)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1980.

**Decadenza di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979, con il quale, in applicazione dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, si è proceduto alla composizione del consiglio di amministrazione dell'I.C.E., tra i cui membri è stato nominato, in rappresentanza della Confederazione italiana della piccola e media industria, il dott. Giuseppe Spinella;

Vista la delibera in data 3 settembre 1980, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha proposto la decadenza dall'incarico del consigliere dott. Giuseppe Spinella, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Spinella, membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero è dichiarato decaduto dall'incarico, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

*Il Ministro*: MANCA

(8941)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1980.

**Dilazione nel versamento delle entrate riscosse dall'esattoria comunale delle imposte dirette di Coreno Ausonio.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 8 settembre 1980, con la quale il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Coreno Ausonio chiede la concessione di una dilazione nel versamento per l'importo di L. 20.437.880, relativo alle imposte sui redditi delle persone giuridiche, locale sui redditi ed accessori, iscritte nei ruoli con scadenza alle rate di settembre e novembre 1980 a nome della S.r.l. « S.E.M. », adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto la società iscritta a ruolo non è più esistente e gli ex soci ed amministratori sono tutti emigrati all'estero senza lasciare beni in Italia;

Considerato che l'intendente di finanza di Frosinone confermando le circostanze prospettate dall'esattore ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Coreno Ausonio è concessa dilazione, sino alla scadenza della rata di settembre 1981, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 19.005.185 (diciannovemilionicinquemilacentottantacinque) corrispondente al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 20.437.880 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. « S.E.M. ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Frosinone darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

*Il Ministro*: REVIGLIO

(8991)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, in Pontecchio Marconi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alfa chimica italiana di Pontecchio Marconi (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 25 maggio 1979, 8 ottobre 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 18 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(9396)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro);

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(9415)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Magil, in Modugno.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Magil di Modugno (Bari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Magil di Modugno (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1979 al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9413)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucchet, in Roma.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Zucchet di Roma;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1979, 27 settembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucchet di Roma, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(9418)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa sud, in Mercato San Severino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cometa Sud di Mercato San Severino (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 2 agosto 1979, 3 agosto 1979, 27 settembre 1979, 28 gennaio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa Sud di Mercato San Severino (Salerno), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9417)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca S.r.l., in Falconara Marittima.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tomaificio Francesca S.r.l. di Falconara Marittima (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca S.r.l. di Falconara Marittima (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1979 al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(9406)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

**Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 20 ottobre 1978, 15 gennaio 1979, 16 gennaio 1979, 5 febbraio 1980, 6 febbraio 1980, 7 febbraio 1980, 8 febbraio 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 28 settembre 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

p. *Il Ministro:* QUATTRONE

(9433)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana, in Pontecchio Marconi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alfa chimica italiana di Pontecchio Marconi (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 25 maggio 1979, 8 ottobre 1979, 9 ottobre 1979 e 25 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 18 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chimica italiana di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 18 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1980

*Il Ministro:* FOSCHI

(9397)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater, in Macchia di Ferrandina.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 9 gennaio 1979, 10 gennaio 1979, 14 maggio 1980 e 23 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1980

p. *Il Ministro:* QUATTRONE

(9407)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1980.

**Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 21 giugno 1980 e 23 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(9393)**

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

**Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 21 giugno 1980 e 23 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(9394)**

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

**Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 16661 del 7 agosto 1980, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 8 punti a decorrere dal 1° agosto 1980;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 9 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1980, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri . . . . . . . . . . . . . . 304,80
addetti alle pulizie . . . . . . . . . . . 286,00

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, escluso Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia, escluso Palermo):

portieri . . . . . . . . . . . . . . 262,00
addetti alle pulizie . . . . . . . . . . . 246,00

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(9294)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

**Ulteriore proroga del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, recante disposizioni per la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di agevolazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, in esecuzione dell'art. 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° novembre 1973, n. 774, concernente: « Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici », che ha aggiunto l'art. 12-bis al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato »;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, concernente disposizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato art. 12-bis;

Visti i propri decreti in data 16 ottobre 1974, 18 ottobre 1975 e 23 ottobre 1976, concernenti, rispettivamente, proroga al 31 dicembre 1975, al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1977 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1973;

Ritenuto che le esigenze connesse con la situazione economica del Paese rende necessario ripristinare le disposizioni di cui al citato decreto 21 dicembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 dicembre 1973, già prorogate con i decreti ministeriali richiamati nelle premesse, sono applicabili a tutti i contratti la cui esecuzione abbia avuto luogo o sia in corso alla data del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Nell'anticipazione da effettuare ai sensi del precedente art. 1, sono comprese le somme trattenute sui compensi revisionali maturati dagli appaltatori di opere pubbliche, secondo le norme vigenti.

Roma, addì 3 ottobre 1980

*Il Ministro*: PANDOLFI

(9530)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

**Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 21 giugno 1980, 23 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del presedente, si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

*Il Ministro*: Foschi

**(9395)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede in Rivalta Torinese e stabilimenti in Orbassano, None e Teverola.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della potica industriale la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1980 al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

*Il Ministro*: Foschi

**(9416)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

**Aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola destinati alla distillazione nel quadro delle misure comunitarie di « buon fine ».**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo, ed in particolare l'art. 12;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2325/80 e n. 2391/80 della commissione, che stabiliscono le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1979-80;

Ritenuta la necessità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola destinati alla distillazione nel quadro delle misure comunitarie di « buon fine » al fine di garantire l'avvio degli stessi alla predetta distillazione;

Decreta:

Art. 1.

I vini destinati alla distillazione di cui ai regolamenti (CEE) n. 2325/80 e n. 2391/80, citati nelle premesse, devono essere addizionati con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

*Il Ministro*: Marcora

**(9432)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c., in Casoria.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Emilio Vecchioni & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1979, 28 settembre 1979, 2 gennaio 1980, 7 maggio 1980 e 25 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 10 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchioni & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è prolungata al 9 novembre 1980

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9398)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, in Potenza.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 settembre 1979 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza, è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9424)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

**Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria juta, in Genova, stabilimento di Arquata Scrivia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 9 giugno 1979, 27 luglio 1979, 16 novembre 1979, 29 gennaio 1980, 6 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9405)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

**Proroga a ventotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000, in Torino, stabilimenti di Torino, Collegno, Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabi-

limenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 28 novembre 1978, 17 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 10 settebre 1979, 15 dicembre 1979, 26 marzo 1980 e 21 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 giugno 1978 al 20 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1975, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Torino, Collegno, Novate Milanese, Padova, Milano, Bologna, Brescia, Roma, Genova, Ancona e Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 attobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9411)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1975, 12 maggio 1979, 7 settembre 1979, 16 novembre 1979, 19 marzo 1980 e 6 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 agosto 1978 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta, è prolungata al 17 agosto 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9421)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

**Proroga al 30 novembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri e stabilimento a Crema.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 16 gennaio 1980, 5 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema, è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9404)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti immobiliari S.p.a. - Divisione Sorgente Appia, in Roma, ora Sorgente Appia S.p.a.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.im) - Divisione Sorgente Appia di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1978, 21 maggio 1979, 3 luglio 1979, 4 dicembre 1979, 2 aprile 1980 e 3 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1976 al 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Investimenti immobiliari S.p.a. (Inv.im) - Divisione Sorgente Appia di Roma, Sorgente Appia S.p.a. di Roma, è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

**(9409)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte-Napoli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte-Napoli;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979, 22 ottobre 1979, 29 gennaio 1980 e 4 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 29 giugno 1980;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte-Napoli, è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

**(9420)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a: IFM - Stilgamma, in Roma.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. IFM - Stilgamma di Roma;

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979, 12 febbraio 1980 e 9 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IFM - Stilgamma di Roma, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9399)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salo, in Frosinone.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Salo di Frosinone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salo di Frosinone è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1979-1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9410)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, in Salerno.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Coral industrie, con sede in Salerno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, con sede in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 1° aprile 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9401)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

**Limitazioni delle funzioni consolari del console onorario d'Italia in Fort-de-France (Martinica).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1956 con il quale veniva istituito in Fort-de-France (Martinica) un consolato di seconda categoria;

Decreta:

*Articolo unico*

Il sig. Erberto Dante Libero Venutolo, console onorario d'Italia in Fort-de-France (Martinica) con circoscrizione il dipartimento della Martinica, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successioni in Italia;

atti conservativi che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Parigi;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Parigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

*Il Ministro*: COLOMBO

(9442)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

**Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, in Bernalda.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1979, 24 maggio 1979, 25 maggio 1979, 1° ottobre 1979, 19 marzo 1980 e 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9422)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

**Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 24 ottobre 1979, 19 dicembre 1979, 5 gennaio 1980, 3 aprile 1980, 6 giugno 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi, relativamente allo stabilimento di Roma;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma, è prolungata al 28 settembre 1980.

**Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.**

**L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9403)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
**Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 1948 e successive modificazioni;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro in data 12 giugno 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 5, primo comma lettera *l*), 5, secondo comma, 6, 10, primo comma, 12, primo comma, 15, 18, 20, 27, 28, ultimo comma, 32, secondo comma lettera *u*), del ripetuto statuto, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

*Il Ministro*: PANDOLFI

---

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Art. 2. — La Banca ha sede e direzione generale in Roma. Nel rispetto della normativa vigente in materia essa può istituire dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Le dipendenze istituite all'estero operano anche nel rispetto delle norme e consuetudini locali. La Banca può altresì istituire filiazioni estere dotate di personalità giuridica.

**Art. 5, comma primo, lettera *l*). — Concedere prestiti ed aperture di credito in conto corrente, con o senza garanzie, in valuta nazionale ed estera, secondo le disposizioni vigenti.**

Art. 5, comma secondo. — La Banca esercita inoltre in tutto il territorio nazionale, a norma delle vigenti disposizioni legislative statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano:

*q*) il credito agrario sia di esercizio che di miglioramento;

*r*) il credito peschereccio;

*s*) il credito all'artigianato.

Art. 6. — La Banca può inoltre:

*a*) assumere servizi di tesoreria, esattoria, ricevitoria e cassa per conto di enti pubblici, associazioni sindacali e istituti collaterali, istituzioni, società e privati;

*b*) tenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito nazionali ed esteri;

*c*) comperare e vendere titoli pubblici e privati e vendere titoli di proprietà;

*d*) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

*e*) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni emesse anche da società private;

*f*) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di enti pubblici e società nazionali ed estere e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

*g*) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

*h*) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione;

*i*) cedere in locazione cassette di sicurezza.

La Banca può altresì compiere, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, operazioni non elencate negli articoli 4, 5 e 6, purché rispondano ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché del presente statuto.

Per quanto concerne in particolare la durata degli affidamenti, la Banca non può concedere finanziamenti con scadenza superiore al breve termine in casi diversi da quelli contemplati dal presente statuto, salva autorizzazione che l'organo di vigilanza potrà rilasciare per singole operazioni o attraverso la fissazione di appositi massimali.

Art. 10, primo comma. — Il consiglio di amministrazione è composto di due membri di diritto, il presidente ed il direttore generale e di diciotto membri dei quali:

due designati dal Ministro del tesoro;

uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

uno designato dal Ministro del commercio con l'estero;

uno designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

due membri, uno in rappresentanza delle categorie produttrici ed uno delle classi lavoratrici, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

due persone esperte in materia finanziaria e industriale designate dal Ministro del tesoro;

un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

cinque membri in rappresentanza dei partecipanti che non siano già rappresentati in seno al consiglio ai sensi del presente articolo, da designarsi con le modalità di cui all'art. 12 e seguenti.

Art. 12, primo comma — La designazione dei consiglieri di amministrazione da nominare in rappresentanza dei partecipanti ai sensi dell'art. 10 viene fatta in apposita assemblea, che è convocata dal presidente e nella quale hanno diritto di voto, agli effetti della stessa designazione, soltanto quei partecipanti al capitale della Banca e della sezione autonoma di credito fondiario che non siano già direttamente rappresentati in seno al consiglio di amministrazione a norma dell'art. 10.

Art. 15. — Ogni rappresentante ha un voto per ogni milione di lire o frazione di milione di lire di capitale versato.

Art. 18. — Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e in particolare:

*a*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*s*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*t*) deliberare su quanto gli sia sottoposto comunque dal comitato esecutivo o dal direttore generale.

Art. 20. — Il presidente ha la legale rappresentanza della Banca

La rappresentanza in giudizio spetta inoltre al vice presidente ai sensi dell'art. 21, nonché al direttore generale e a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 33.

Il presidente, il direttore generale e coloro che li sostituiscono ai sensi del presente statuto, possono, nell'esercizio del suddetto potere di rappresentanza, rilasciare procura speciale a dirigenti e funzionari della Banca e a chiunque altro per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori.

Il presidente prende, su proposta e in unione con il direttore generale, qualsiasi provvedimento di competenza del comitato esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e penultimo comma dell'art. 28, dandone comunicazione al comitato stesso nella prima seduta.

Art. 27. — Ai membri del comitato esecutivo è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione; la relativa deliberazione deve essere sottoposta all'approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 28, ultimo comma. — Delle deliberazioni adottate in via di urgenza il presidente dovrà dare comunicazione al consiglio di amministrazione nella prima seduta nonché all'organo di vigilanza.

Art. 32, secondo comma, lettera *u*). — Prende, in unione con il presidente, qualsiasi provvedimento di competenza del comitato esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e al penultimo comma dell'art. 28, dandone comunicazione al comitato stesso nella prima seduta.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9511)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

**Adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani, nonché dei familiari coadiuvanti dei titolari dell'impresa artigiana.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 28 luglio 1980, concernente l'adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società tra artigiani nonchè dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 28 luglio 1980, concernente l'adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 9 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

---

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

*Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 28 luglio 1980*

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI AZIENDE ARTIGIANE, DEI SOCI LAVORATORI DI SOCIETÀ TRA ARTIGIANI NONCHÉ DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE. NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI GIORNALIERI. ADEGUAMENTO DEI PREMI SPECIALI UNITARI IN VIGORE.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del direttore generale;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969 di approvazione della propria deliberazione in data 24 giugno 1969, con la quale è stata adottata la tabella dei premi speciali unitari annui a persona dovuti, a decorrere dal 1° luglio 1969, per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Vista la propria deliberazione 24 luglio 1979, con la quale — in relazione al decreto ministeriale 16 marzo 1979, che ha fissato per l'anno 1979 in L. 8.000 il limite minimo di retribuzione giornaliera per le contribuzioni del settore artigiano in materia di previdenza e assistenza sociale — sono state adottate, per l'assicurazione delle predette persone, nuove misure di premio speciale unitario annuo a decorrere dal 1° gennaio 1979, rapportate alle classi di rischio di cui al citato decreto ministeriale 10 novembre 1969 ed a classi di retribuzione annua a partire da quella minima di L. 2.400.000 (corrispondente a L. 8.000 giornaliere);

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, la quale stabilisce che i limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Tenuto conto che il citato art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilisce che «gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti..., con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1980, con il quale è stato accertato che tale aumento è del 14%;

Considerato, pertanto, che anche nel settore in esame i limiti minimi di retribuzione giornaliera vanno incrementati della predetta misura del 14%, passando a decorrere dal 1° gennaio 1980 da L. 8.000 a L. 9.120 giornaliere;

Ravvisata in conseguenza la necessità di elevare a decorrere dalla predetta data, la classe minima di retribuzione annua di L. 2.400.000 (corrispondente a L. 8.000 giornaliere) a L. 2.736.000 (corrispondente a L. 9.120 giornaliere) e di determinare, per ciascuna classe di rischio, la nuova misura di premio speciale unitario rapportata alla nuova classe minima di retribuzione annua;

Viste le nuove anzidette misure quali risultano dalle elaborazioni statistico-attuariali;

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 7 luglio 1980;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

Per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, a partire dal 1° gennaio 1980 la classe minima di retribuzione annua di L. 2.400.000, di cui alla propria deliberazione 24 luglio 1979 approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1979, è sostituita dalla classe minima di retribuzione annua di L. 2.736.000, valida anche ai fini indennitari, fatti comunque salvi per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, il minimale ed il massimale stabiliti ogni triennio ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il premio speciale annuo riferito, per ciascuna classe di rischio, alla classe di retribuzione minima annua di L. 2.736.000, è indicato nella tabella allegata alla presente delibera della quale fa parte integrante.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, ai sensi degli articoli 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(*Omissis*).

*Il presidente*: ORLANDI

*Il segretario*: ALKER

ALLEGATO

PREMIO SPECIALE UNITARIO ANNUO PRO-CAPITE PER LA ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA.

| Classi di rischio | Classe di retribuzione di L. 2.736.000 |
|---|---|
| 1 = (0-2) | L. 4.900 |
| 2 = (3-4) | » 9.805 |
| 3 = (5-6) | » 14.590 |
| 4 = (7-9) | » 20.065 |
| 5 = (10-12) | » 28.730 |
| 6 = (13-16) | » 34.885 |
| 7 = (17-20) | » 47.425 |
| 8 = (21-25) | » 53.580 |
| 9 = (26-30) | » 66.120 |
| 10 = (31-35) | » 81.625 |
| 11 = (36-42) | » 96.445 |
| 12 = (43-49) | » 116.280 |
| 13 = (50-59) | » 127.450 |
| 14 = (60-69) | » 152.305 |
| 15 = (70-79) | » 182.400 |
| 16 = (80 e oltre) | » 202.235 |

**(9389)**

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

**Determinazione dell'addizionale ai sensi dell'art. 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, da applicarsi, per l'esercizio 1979, ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico citato.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che alla copertura dei maggiori oneri, derivanti per la gestione industria dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del citato testo unico, si deve provvedere, fino a quando non sarà emanata ed entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con una addizionale sui premi in misura non superiore al 20 per cento;

Considerato che le misure dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico citato non sono automaticamente connesse con i tassi di tariffa;

Esaminate le risultanze di gestione per l'esercizio 1979, relative alle assicurazioni a premio speciale unitario per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per i candidati all'emigrazione all'estero sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della tariffa dei premi, con decorrenza 1° gennaio 1979, l'addizionale in questione deve trovare applicazione per l'anno 1979 nei confronti dei premi speciali unitari relativi alle assicurazioni per le categorie sopra specificate, in quanto detti premi non sono stati ancora aggiornati;

Visto il decreto 15 settembre 1979 che ha fissato l'addizionale per l'anno 1978 nella misura massima del 20 per cento;

Decreta:

L'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, da applicarsi per l'anno 1979 ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico stesso, relativi alle assicurazioni delle categorie richiamate nelle premesse, è fissata nella misura del 20 per cento.

Roma, addì 10 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

**(9390)**

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari);

Visti i decreti ministeriali 9 gennaio 1980, 7 marzo 1980, 3 aprile 1980, 24 luglio 1980 e 31 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 marzo 1979 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

*Il Ministro*: FOSCHI

(9485)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.**

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1980, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), fino a quando non sarà reso operante il nuovo ordinamento dell'Istituto e, comunque, per la durata di non oltre un quadriennio;

Atteso che in seno allo stesso consiglio dell'E.N.I.T. fu inserito l'on. avv. Carlo Gaetano Giuliano perché ritenuto espressione della volontà deliberante dal governo regionale della Sicilia, mentre in realtà la designazione del predetto risaliva al 4 maggio 1979 e, quindi, ad epoca non strettamente ravvicinata all'atto della firma del menzionato decreto 26 settembre 1980;

Constatato quanto sopra ed interpellato immediatamente il presidente della medesima regione, che, prima telefonicamente e poi con fonogramma in data 7 ottobre 1980, precisava che l'esponente della regione Sicilia era configurato nella persona dell'on. Calogero Lo Giudice, dall'8 maggio 1980 assessore regionale in carica al turismo e ai trasporti;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica e quindi alla conseguente sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'on. Calogero Lo Giudice quale attuale assessore regionale in carica al turismo ed ai trasporti, è nominato rappresentante della regione Sicilia in seno al ricostituito consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T) per la durata indicata in premesse, in sostituzione dell'on. avv. Carlo Gaetano Giuliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

*Il Ministro*: D'AREZZO

(9614)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

**Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.**

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 26 settembre 1980, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), fino a quando non sarà reso operante il nuovo ordinamento dell'Istituto e, comunque, per la durata di non oltre un quadriennio;

Visti le comunicazioni con le quali le regioni Lazio e Piemonte hanno designato i propri rappresentanti in sono al predetto consiglio, rispettivamente nelle persone dell'avv. Guido Varlese e del sig. Michele Moretti e che occorre, quindi, procedere a dette nomine;

Considerato inoltre che le regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Veneto, ancorché ripetutamente sollecitate, non hanno provveduto alla designazione dei rispettivi rappresentanti;

Ritenuto peraltro necessario sciogliere la riserva contenuta nel dispositivo del predetto decreto 26 settembre 1980, non essendo ulteriormente differibile la nomina dei rappresentanti delle suindicate regioni al fine di conferire all'organo, nella sua composizione integrale, la pienezza di esercizio delle attribuzioni per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Visti l'ultimo comma dell'art. 121 della Costituzione in virtù del quale il presidente della giunta rappresenta la regione, nonché l'art. 25 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visti gli statuti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Veneto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino a quando non sarà reso operante il nuovo ordinamento dell'Istituto e, comunque, per la durata del quadriennio in corso, sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) l'avv. Guido Varlese, in rappresentanza della regione Lazio e il sig. Michele Moretti, in rappresentanza della regione Piemonte.

Art. 2.

Fino a quando non sarà diversamente deliberato dai competenti organi regionali, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi statuti regionali sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), a decorrere dalla data del presente decreto e per la durata indicata nel precedente art. 1, i presidenti in carica delle giunte regionali dell'Abruzzo, della Basilicata, del Molise e del Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

*Il Ministro*: D'AREZZO

(9615)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

**Corso dei cambi del 14 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 861,05 | 861,05 | 861,10 | 861,05 | 860,50 | 861,05 | 860,95 | 861,05 | 861,05 | 861,05 |
| Dollaro canadese | 739,65 | 739,65 | 739,50 | 739,65 | 739,15 | 739,60 | 739,20 | 739,65 | 739,65 | 739,65 |
| Marco germanico | 475 — | 475 — | 475,25 | 475 — | 475 — | 475 — | 475 — | 475 — | 475 — | 475 — |
| Fiorino olandese | 437,02 | 437,02 | 437,30 | 437,02 | 437 — | 437,05 | 437,10 | 437,02 | 437,02 | 437 — |
| Franco belga | 29,614 | 29,614 | 29,6290 | 29,614 | 29,60 | 29,60 | 29,62 | 29,614 | 29,614 | 29,60 |
| Franco francese | 205,24 | 205,24 | 205,30 | 205,24 | 205,25 | 205,25 | 205,28 | 205,24 | 205,24 | 205,23 |
| Lira sterlina | 2077,50 | 2077,50 | 2078 — | 2077,50 | 2076 — | 2077,45 | 2077,90 | 2077,50 | 2077,50 | 2077,50 |
| Lira irlandese | 1787,50 | 1787,50 | 1790 — | 1787,50 | 1788 — | — | 1787,50 | 1787,50 | 1787,50 | — |
| Corona danese | 154,18 | 154,18 | 154,43 | 154,18 | 154,25 | 154,15 | 154,155 | 154,18 | 154,18 | 154,15 |
| Corona norvegese | 177,11 | 177,11 | 177,20 | 177,11 | 177 — | 177,10 | 177,09 | 177,11 | 177,11 | 177,10 |
| Corona svedese | 206,80 | 206,80 | 206,90 | 206,80 | 206,75 | 206,65 | 206,75 | 206,80 | 206,80 | 206,80 |
| Franco svizzero | 524,55 | 524,55 | 525,25 | 524,55 | 525 — | 524,50 | 524,52 | 524,55 | 524,55 | 524,55 |
| Scellino austriaco | 67,066 | 67,066 | 67,15 | 67,066 | 67,13 | 67,05 | 67,055 | 67,066 | 67,066 | 67 — |
| Escudo portoghese | 17,20 | 17,20 | 17,15 | 17,20 | 17,15 | 17,15 | 17,25 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Peseta spagnola | 11,601 | 11,601 | 11,6250 | 11,601 | 11,59 | 11,55 | 11,609 | 11,601 | 11,601 | 11,58 |
| Yen giapponese | 4,171 | 4,171 | 4,1750 | 4,171 | 4,17 | 4,15 | 4,174 | 4,171 | 4,171 | 4,16 |

**Media dei titoli del 14 ottobre 1980**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 61,025 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 90,175 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 85,300 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 81,975 |
| » 6% » » 1970-85 | 79,575 |
| » 6% » » 1971-86 | 76,200 |
| » 6% » » 1972-87 | 73,150 |
| » 9% » » 1975-90 | 75,225 |
| » 9% » » 1976-91 | 77 — |
| » 10% » » 1977-92 | 81,300 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 85 — |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 | 99,700 |
| » » » » 1- 3-1979/81 | 99,550 |
| » » » » 1- 7-1979/81 | 98,975 |
| » » » » 1-10-1979/81 | 98,975 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 | 98,100 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 97,925 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 96,975 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 97,650 |
| » » » » 1- 1-1980/82 | 97,425 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 98,175 |
| » » » » 1- 1 1980/83 | 97,650 |
| Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981 | 98,375 |
| » » Nov. 5,50% 1- 4-1982 | 87,025 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 | 95,650 |
| » » » 12% 1- 4-1982 | 94,850 |
| » » » 12% 1-10-1983 | 91,675 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 91,675 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 91,900 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 92,150 |
| » » » 12% 1-10-1987 | 89,875 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 14 ottobre 1980**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 861 — |
| Dollaro canadese | 739,425 |
| Marco germanico | 475 — |
| Fiorino olandese | 437,06 |
| Franco belga | 29,617 |
| Franco francese | 205,26 |
| Lira sterlina | 2077,70 |
| Lira irlandese | 1787,50 |
| Corona danese | 154,167 |
| Corona norvegese | 177,10 |
| Corona svedese | 206,775 |
| Franco svizzero | 524,535 |
| Scellino austriaco | 67,06 |
| Escudo portoghese | 17,225 |
| Peseta spagnola | 11,605 |
| Yen giapponese | 4,172 |

# MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Deliberazione 25 settembre 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni - Progetti di occupazione giovanile della regione Puglia.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonché il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visti il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439;

Visto, in particolare, l'art. 1 del decreto-legge n. 268/80, convertito nella legge n. 439/80, il quale ha previsto il mantenimento in servizio a tempo pieno, fino al 31 dicembre 1980, dei giovani assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge n 285/77, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla richiesta avanzata dalla regione Puglia — delibera della giunta regionale del 23 settembre 1980 — di utilizzazione di parte dei propri fondi residui sulle assegnazioni effettuate dal CIPE con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979, per la copertura degli oneri, pari a 13 miliardi di lire, derivanti dalla prosecuzione, ai sensi della normativa sopra indicata, dei contratti di occupazione giovanile relativi a 2.872 giovani;

Considerato che i fondi residui della regione Puglia sono sufficienti a coprire i suddetti oneri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

La regione Puglia è autorizzata ad utilizzare una parte dei propri fondi residui, pari a 13 miliardi di lire, sulle assegnazioni già effettuate dal CIPE, per la copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione, ai sensi della normativa indicata fino al 31 dicembre 1980, dei contratti di occupazione giovanile di cui alle premesse.

Restano ferme le disposizioni già previste dalla delibera CIPE del 3 agosto 1977, relative all'obbligo di presentazione da parte della regione Puglia, ai Ministeri del tesoro e del lavoro, di una relazione semestrale sulle spese sostenute per la prosecuzione dei contratti di cui sopra, al fine dell'erogazione del finanziamento.

Roma, addì 25 settembre 1980

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE*
LA MALFA

(9268)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Milano**

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, n. 42505, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area già costituente l'alveo della fossa interna in comune di Milano, della superficie di circa mq 53.000, non risultante censita nel catasto del comune di Milano e tratteggiata in bleu nella planimetria rilasciata il 15 aprile 1980, in scala 1 : 1000, dall'ufficio tecnico erariale di Milano, che fa parte integrante del decreto stesso.

(9269)

# REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di S. Genesio ed Uniti, Cassolnovo, Pizzale, Robbiate e Mortara.**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33847: comune di S. Genesio ed Uniti (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 gennaio 1979, n. 5 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 giugno 1975, n. 56);

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33848: comune di Cassolnovo (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 13 giugno 1978, n. 107, 22 giugno 1978, n. 107-*bis*, 20 novembre 1978, n. 162 e 3 marzo 1980, n. 26 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 20 novembre 1978, n. 162 e 3 marzo 1980, n. 26);

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33849: comune di Pizzale (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 dicembre 1976, n. 25 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 giugno 1978, n. 17);

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33850: comune di Robbiate (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 settembre 1978, n. 100 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 6 marzo 1979, n. 42);

deliberazione 11 settembre 1980, n. 172: comune di Mortara (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 novembre 1978, n. 156 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 luglio 1979, n. 86).

(9330)

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Paderno Dugnano, Pedrengo, Ponte S. Pietro e Ponte di Legno**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nella data appresso indicata, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33857: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 luglio 1978, n. 119);

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33858: comune di Pedrengo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 10 marzo 1979, n. 23);

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33859: comune di Ponte S. Pietro (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 gennaio 1980, n. 181);

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33871: comune di Ponte di Legno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 aprile 1979, n. 36).

(9331)

**Approvazione del piano di zona del comune di Porlezza**

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 24 luglio 1980, n. 33868: comune di Porlezza (Como).

(9332)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei per la ammissione alle scuole sottufficiali.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: « Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: « Modifiche all'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina »;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Vista la legge 25 febbraio 1956, n. 121: « Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto Scilla »;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: « Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 »;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 99: « Durata è decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1964, n. 572 e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121 »;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate », e successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 310: « Agevolazioni per l'arruolamento nel C.E.M.M. dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato »;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Decreta:

*Capitolo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

**E' indetto per l'anno 1981 un arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei per l'ammissione alle scuole sottufficiali, in una delle seguenti categorie e specialità:**

| Categoria | Specialità |
|---|---|
| Elettrotecnici | Tecnici elettronici<br>Elettricisti<br>Elettromeccanici |
| Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta | Radiotelegrafisti<br>Segnalatori<br>Ecogoniometristi<br>Radaristi |
| Tecnici di macchine | Meccanici<br>Motoristi navali |
| Tecnici di armi | Meccanici di artiglieria<br>Artificieri<br>Meccanici di siluri<br>Meccanici di armi subacquee |
| Specialisti del servizio amministrativo e logistico | Furieri segretari<br>Furieri contabili<br>Furieri sussistenza<br>Infermieri<br>Musicanti |
| Nocchieri | — |
| Palombari | — |
| Incursori | — |
| Nocchieri di porto | — |

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati degli esami psico-fisici, tenendo anche presenti i desiderata espressi nella domanda dai singoli candidati.

Gli arruolati saranno avviati alla frequenza del corso ordinario per il conseguimento della categoria-specialità assegnata, che avrà inizio il 15 settembre 1981.

Gli arruolati seguiranno il corso presso le scuole sottufficiali di Taranto ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alle scuole di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere alcune categorie-specialità dall'arruolamento.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) abbiano la cittadinanza italiana.

Può essere ammesso all'arruolamento anche lo straniero che prestando servizio militare, possa acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè in una delle seguenti condizioni:

sia nato in Italia o sia figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita;

il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita;

*b*) siano nati tra il 1° gennaio 1961 ed il 31 agosto 1965.

I limiti massimi di età per i cittadini residenti all'estero sono aumentati di un anno;

*c*) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore (per gli aspiranti alla specialità infermieri è richiesto il titolo di studio di ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado).

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

*d*) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

*e*) siano di buona condotta;

*f*) siano celibi o vedovi senza prole;

*g*) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

*a*) essere redatta su carta bollata da L. 2.000 secondo lo schema allegato;

*b*) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione I - Sezione 2ª - 00100 Roma;

*c*) essere sottoscritta dall'aspirante;

*d*) riportare l'indicazione precisa del domicilio;

*e*) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni sei.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

*f*) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *c*), con l'indicazione della valutazione conseguita;

*g*) riportare l'indicazione di tre categorie-specialità preferite.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia ed una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero.

Art. 4.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro e non oltre il 31 maggio 1981.

Per i residenti all'estero, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio 1981.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per i corsi successivi, sempre che gli aspiranti rientrino nei requisiti previsti dai relativi bandi di arruolamento.

### *Capitolo II*

### SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 5.

I giovani aspiranti all'arruolamento riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente dal 15 giugno 1981 presso l'infermeria della Marina militare di Napoli o Venezia, muniti di documento di identità, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I residenti all'estero saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica nella sede di Taranto, in occasione della convocazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

L'ente sanitario che ha sottoposto l'aspirante a visita medica curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno: acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. *B*/1 allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno stati convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 7.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare dalla fine di agosto 1981, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psico-attitudinale e visita medica di controllo per la assegnazione delle categorie-specialità e per essere incorporati nella Marina militare se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni, medica e psico-attitudinale, sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti in unica soluzione a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei

Art. 8.

Il comando scuole sottufficiali di Taranto, che ha sottoposto l'aspirante a prova psico-attitudinale, curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione.

I non idonei saranno rinviati al domicilio con spese di viaggio a carico dell'amministrazione militare marittima.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno attenersi alle norme già indicate nell'art. 6, secondo capoverso.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti residenti all'estero dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventuale ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, semprechè le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 9.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, saranno incorporati e contrarranno, entro quattro mesi, arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito «atto di arruolamento» con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria di anni sei.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri sarà richiesto apposito documento che comprovi quanto previsto, per essi, all'art. 2, lettera *a*);

*c*) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che, in ragione dell'età, sono iscritti nelle liste di leva;

*d*) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultanti dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

### *Capitolo III*

### AGEVOLAZIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO - CARRIERA E VANTAGGI

Art. 10.

In virtù della legge 26 maggio 1969, n. 310, i giovani licenziati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti saranno ammessi alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei di cui al precedente art. 1:

*a*) licenziati dalle sezioni «padroni marittimi»: ferma di anni quattro;

*b*) licenziati dalle sezioni «meccanici e motoristi navali», «elettricisti di bordo», «radiotelegrafisti di bordo»: ferma di anni tre.

I limiti di età di cui al precedente art. 2, comma *b*), sono prorogati di anni due per gli aspiranti alla ferma di anni quattro e di anni tre per gli aspiranti alla ferma di anni tre.

Superata la visita medica e le prove psico-attitudinali ai candidati sarà assegnata la categoria-specialità risultante dal seguente specchio:

| Titolo di studio | Categoria | Specialità |
|---|---|---|
| Padroni marittimi per il traffico e per la pesca | Nocchieri e nocchieri di porto | — |
| Radiotelegrafisti di bordo | Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta | Radiotelegrafisti |
| Meccanici e motoristi navali | Tecnici di macchine | Meccanici<br>Motoristi navali |
| Elettricisti di bordo | Elettrotecnici | Elettricisti |

I concorrenti seguiranno quindi un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, saranno definitivamente incorporati nel C.E.M.M. Essi, all'atto dell'ammissione al tirocinio, sono classificati comuni di 2ª classe.

I giovani arruolati con la ferma di anni quattro o di anni tre, che siano dichiarati idonei al termine del tirocinio, sono aggregati, agli effetti della carriera, ai volontari dei corsi ordinari che in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui si tratta abbiano iniziato rispettivamente il terzo e il quarto anno di ferma. Essi assumono il grado di sergente, e cioè quello rivestito dai volontari dei corsi ai quali sono aggregati, con anzianità non anteriore alla data di dichiarazione della idoneità.

Art. 11.

L'amministrazione M.M. fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonchè libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 12.

Lo sviluppo della carriera è stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.

Gli arruolati frequenteranno presso le scuole sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa un anno per gli appartenenti a tutte le altre specialità e categorie.

Per la specialità infermieri, al termine del corso triennale, gli idonei conseguono il titolo di « infermiere professionale di Stato ».

Gli allievi sono classificati comuni di 2ª classe all'atto dell'incorporamento; comuni di 1ª classe, qualora idonei, dopo otto mesi di ferma; sono promossi sottocapi dopo dodici mesi di ferma.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di diciotto mesi di servizio, in relazione alla disponibilità di posti nella forza organica dei sergenti.

Al termine della ferma sessennale gli interessati, previo concorso, possono contrarre una ulteriore ferma biennale, e superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, essere promossi al grado di 2° capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alla disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale, carriera esecutiva.

I sottufficiali della Marina militare possono inoltre partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purchè abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il 26° anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva e se riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

Art. 13.

L'arruolamento volontario a ferma sessennale offre i seguenti vantaggi:

*a*) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa un anno, a seconda della categoria-specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria-specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

*b*) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

*c*) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi previdenziali sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza, per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 14.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

*a*) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

*b*) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

*c*) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1980

*Il Ministro*: LAGORIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *ottobre* 1980
*Registro n.* 30 *Difesa, foglio n.* 122

---

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(in carta da bollo da L. 2.000)
(La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione* - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . il . . . . . residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . (località - via/piazza - numero) stazione ferroviaria più vicina . . . . . . . . . . . . in possesso del titolo di studio di (1) . . . . . . . . . . . . . . . che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni sei (2) nella categoria e specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano (o nelle condizioni previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555) (3), di non avere precedenti penali né pendenze penali in corso (4), di essere celibe

(o vedovo senza prole), di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze armate per motivi disciplinari o di studio.

In atto presto servizio di leva nel . . (5).

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie e specialità: . .

Data, lì . .

(firma dell'interessato) .

Assentimento dei genitori
o di chi ne fa le veci (6)

(padre) .

(madre) .

Visto per l'autenticazione (6)

---

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione «padroni marittimi» correggano «ferma di anni sei» in «ferma di anni quattro».

I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione «meccanici e motoristi navali», «elettricisti di bordo» e «radiotelegrafisti» correggano «ferma di anni sei» in «ferma di anni tre».

(3) Condizioni per acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare (legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 3):

nati in Italia o figli di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della nascita dell'interessato;

padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

(4) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(5) Da compilare qualora l'interessato stia assolvendo il servizio obbligatorio di leva. Specificare la Forza armata presso la quale presta servizio.

(6) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni.

La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere.

*N.B.* — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

**(9228)**

---

# MINISTERO DEL TESORO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 6 ottobre 1980 pubblica il decreto ministeriale 1° luglio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1980, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 55, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1979.

**(9370)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Diario della prova pratica del concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo) riservato al personale già alle dipendenze dell'Istituto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.**

La prova pratica del concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di archivista-dattilografo (ruolo amministrativo), riservato al personale già alle dipendenze dell'Istituto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 205 del 28 luglio 1980, avrà luogo in Roma, presso la sede centrale dell'I.N.P.S., via Ciro il Grande, 21, il giorno 26 ottobre 1980, con inizio alle ore 8.

**(9522)**

---

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario, nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare in Liguria.**

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 26 settembre 1980 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1980, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 289, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova, ruolo ispettorato del lavoro, da destinare in Liguria, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1979.

**(9367)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario, ruolo uffici del lavoro, da destinare in Liguria e Toscana.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 26 settembre 1980 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1980, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 290, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova, ruolo uffici del lavoro, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

**(9368)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere, ruolo degli ispettorati del lavoro, da destinare nel Veneto.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 26 settembre 1980 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1980, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980, registro n. 5, foglio n. 277, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova, ruolo ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1979.

**(9369)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Diario della prova scritta dell'esame d'idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.**

La prova scritta dell'esame di idoneità indetto con decreto 23 giugno 1980, del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei trasporti, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto del personale addetto al traffico aereo del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e degli impiegati di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, avrà luogo in Roma presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34, il giorno 11 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30.

**(9494)**

## OSPEDALE « PRESIDENTE A. SEGNI » DI OZIERI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del pronto soccorso;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di immunoematologia, servizio trasfusionale centro Rh;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato ed integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

**(3495/S)**

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio.

**(3496/S)**

## ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

**Concorso ad un posto di primario di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso la sede di via Bignami.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

**(3487/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

**(3527/S)**

## OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

**Concorso a quattro posti di assistente di urologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

**(3369/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

**Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sondrio.

**(3488/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente, tre posti di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia;

un posto di aiuto dirigente e tre posti di assistente di medicina;

due posti di aiuto e due posti di assistente di anestesia,

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(3499/S)

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

**(3500/S)**

## OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ematologia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di assistente del servizio di diabetologia ed endocrinologia con annesso centro antidiabetico;

due posti di assistente della sezione di chirurgia vascolare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il temine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

**(3503/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(3490/S)

## OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(3492/S)

## OSPEDALE CIVILE DI CITTANOVA

**Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cittanova (Reggio Calabria).

(3489/S)

## OSPEDALE DI CASTELVETRANO

**Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti del concorso ad aiuto chirurgo**

In esecuzione alla deliberazione 17 giugno 1980, n. 406, esecutiva ai sensi di legge, ed in relazione al disposto dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i due posti di aiuto chirurgo del pubblico concorso, per titoli ed esami, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1980, vengono ridotti ad uno.

(3485/S)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1974, n. 12-2/Legisl.

**Norme per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *dell'*11 *giugno* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8, n. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che apportando modifiche al testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, stabilisce, fra l'altro, che per il rilascio della licenza di caccia in prima concessione nonché per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazioni, l'interessato deve produrre anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, da rilasciarsi dai comitati provinciali della caccia;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 14 giugno 1968, n. 122, che stabilisce le norme per il rilascio del certificato suddetto;

Ravvisata l'opportunità di apportare delle modifiche al decreto succitato anche in rapporto alle integrazioni di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1970;

Vista la legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1938 del 29 marzo 1974;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere sufficiente conoscenza delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio e di elementi di zoologia applicata alla caccia secondo i programmi di cui all'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Il candidato deve inoltre dimostrare di possedere le cognizioni di comportamento indispensabili a garantire il corretto uso delle armi a tutela dei terzi.

L'esame è sostenuto nel capoluogo della provincia, davanti ad una commissione nominata con decreto del presidente della giunta provinciale.

Il calendario degli esami viene predisposto dal presidente della commissione sentito il comitato caccia.

Art. 2.

La commissione di cui al comma precedente è composta di sette membri di cui un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale amministrativo della provincia, in qualità di presidente; due membri effettivi e quattro membri supplenti designati dal comitato provinciale della caccia.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di due commissari In caso di assenza del presidente la carica viene tempestivamente assunta dal commissario effettivo più anziano di età.

Funge da segretario della commissione il segretario del comitato provinciale della caccia.

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti della commissione ed al segretario, compete un gettone di presenza a carico del comitato provinciale della caccia, nella misura stabilita dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per essere ammessi a sostenere l'esame per il rilascio del certificato di cui al precedente art. 1, gli aspiranti devono essere residenti in un comune del territorio della provincia di Trento e devono presentare domanda, in carta bollata, al comitato provinciale della caccia, corredata:

*a*) del certificato medico di idoneità di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico militare, e non dovrà essere di data anteriore di tre mesi da quella della presentazione della domanda;

*b*) secondo i casi, del congedo militare se il candidato ha prestato servizio presso le forze armate dello Stato, oppure del certificato richiesto dall'art. 62, lettera *d*), del regolamento per l'esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, se il candidato non ha prestato servizio presso le forze armate dello Stato; del certificato richiesto dall'art. 63 dello stesso regolamento nonché dell'atto di consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela se il candidato non ha compiuto il 21° anno di età.

Detti documenti sono restituiti agli interessati dal comitato provinciale della caccia dopo la prova d'esame.

I minori non possono essere ammessi a sostenere l'esame se non hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 4.

L'esito dell'esame è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. La valutazione delle singole prove e quelle dell'esito finale avviene collegialmente fra i commissari esaminatori.

Per superare la prova d'esame occorre che il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.

La commissione compila un verbale sull'esito degli esami con l'elenco nominativo e il voto conseguito dai singoli candidati e la qualifica di « abilitato » o « respinto » e lo trasmettono sollecitamente al comitato provinciale della caccia affinché questi rilasci agli abilitati il certificato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Il candidato respinto, o che invitato non si sia presentato agli esami per giustificato motivo, è riammesso, su domanda in carta bollata.

Il candidato respinto non può sostenere un nuovo esame se non sono trascorsi tre mesi dalle prove sostenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 1° aprile 1974

GRIGOLLI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO.

LEGISLAZIONE VENATORIA

Nozioni di esercizio di caccia.

Definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria.

Elenco della selvaggina stanziale protetta.

Elenco degli animali predatori (nocivi).

Nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo delle licenze, validità e assicurazione per responsabilità civile).

Limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e ai luoghi.

Mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia.

Appostamenti di caccia.

Nozioni di caccia controllata.

Specie di selvaggina sempre protetta.

Divieti di detenzione e vendita di specie di selvaggina.

Nozioni sulle bandite, riserve di caccia, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna.

Zona faunistica delle Alpi.

Agenti di vigilanza sulla caccia, loro poteri.

Custodia e addestramento cani.

Sanzioni.

Organi preposti al settore della caccia.

ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

Concetto elementare di equilibrio della natura.
Correlazioni fra selvaggina ed ambiente.
Animali che costituiscono selvaggina ed animali che sono esclusi dal novero della selvaggina a termini di legge.
Selvaggina appartenente alla fauna locale e selvaggina estranea alla stessa.
Animali predatori (nocivi).
Selvaggina stanziale e selvaggina migratoria.
Riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia con particolare riferimento agli ungulati, roditori, carnivori, tetraonidi, gallinacei, palmipedi e trampolieri, fringuello, germano, folaga, colombaccio, colombella, storno, merlo, tordi, cesene, allodole, passero, falco, cervi, cornacchia, beccaccia, tortora, quaglia, avvoltoi, rapaci notturni.
Riconoscimento di selvaggina che è vietato cacciare in ogni tempo.
Produzione e consumo della selvaggina.
Cenni sui rapporti fra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia.
Protezione e ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarli.

ARMI DA CACCIA E LORO USO

Nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia.
Custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia.
Nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi.
La commissione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di sottoporre il candidato ad una prova pratica di tiro in luogo autorizzato.
Al candidato possono essere presentate illustrazioni, tabelle, diapositive, films, animali imbalsamati o vivi, oggetti ed armi da caccia, sui quali vengono impostate le domande attinenti i programmi di esame.

*Il presidente:*
GRIGOLLI

(9495)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 dicembre 1978, n. 36-147/Legisl.

**Approvazione della nuova tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7;
Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;
Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Trento n. 4-115/Legisl. di data 25 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1978, registro n. 14, foglio n. 136;
Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Trento n. 35-146/Legisl. di data 27 novembre 1978;
Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;
Vista la legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11683, di data 7 dicembre 1978;

Decreta:

E' approvata con decorrenza 1° dicembre 1978 la seguente nuova tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento:

| Qualifiche | Classe ferroviaria | Diaria con pernottamento |
|---|---|---|
| Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale | I | 25.200 |
| Ispettore generale . . . . . | I | 24.600 |
| Direttore di divisione, ispettore tecnico-amministrativo e insegnante di III e IV classe (carriera direttiva) | I | 24.600 |
| Direttore di sezione, coordinatore pedagogico e insegnante di II classe (carriera direttiva) | I | 24.600 |
| Consigliere e insegnante di I classe (carriera direttiva) | I | 24.000 |
| Segretario capo e personale con II qualifica (classe 5) | I | 24.600 |
| Segretario principale, insegnante di III e IV classe (carriera di concetto), insegnante delle scuole dell'infanzia (IV e V classe) e personale con II qualifica (classe 3 e 4) | I | 24.000 |
| Segretario, insegnante di I e II classe (carriera di concetto), insegnanti delle scuole dell'infanzia (I, II e III classe) e personale con II qualifica (classe iniziale, 1 e 2) | I | 23.400 |
| Coadiutore superiore e marescialli maggiori forestali | I | 24.000 |
| Coadiutore principale, assistente (IV, V e VI classe), personale sottufficiali e guardie forestali e istruttore di III e IV classe | I | 23.400 |
| Rimanente personale . . . . | II | 23.400 |

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 11 dicembre 1978

GRIGOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1979
*Registro n.* 2, *foglio n.* 51

**(9496)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802870)